



COMUNE DI NASO  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
UFFICIO TRIBUTI

## IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2016

### AVVISO IMU + TASI 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

#### INFORMA

Che entro il 16 giugno 2016 deve essere effettuato il versamento della prima rata sia dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e della tassa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) dovuta per l'anno d'imposta 2016:

#### I.M.U. E T.A.S.I. DAL 1° GENNAIO 2016

1) Non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli tranne quelli ubicati nel foglio 1 del Comune;  
2) E' introdotta una nuova disciplina per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a genitori o figli, che le utilizzano quali abitazioni principali:

- Sono soggette a TASI a carico del solo comodante (il soggetto passivo che concede le unità immobiliari);

- E' ridotta del 50% la base imponibile sia ai fini IMU che TASI delle unità immobiliari- escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 – concesse in comodato a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- Il contratto di comodato sia registrato;

- Il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile ad uso abitativo in Italia, che deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato ( sono sempre escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie A1- A8- A9)

- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si precisa che, il possesso di un ulteriore fabbricato ad uso non abitativo (es. negozio ) anche in quota parte, non fa perdere il beneficio.

Per godere del beneficio di cui al punto 2 occorre presentare, **entro il 30 giugno 2017**, la dichiarazione I.M.U. nella quale attestare il possesso dei requisiti.

3) E' stata abolita la TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando l'immobile è adibito ad abitazione principale; ( rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9);

#### ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2016

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2016)

##### ALIQUOTA 5,50 per mille

- per abitazione principale nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 e relative pertinenze(nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7;

- per le unità immobiliari posseduta dai cittadini italiani non residenti nel Territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

##### ALIQUOTA 8,80 per mille

- Per tutti gli immobili a disposizione ed immobile del gruppo "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2014;

-terreni edificabili ed equivalenti

##### ALIQUOTA 7,60 PER MILLE:

terreni agricoli ed incolti ricadenti nel foglio di mappa 1

***I fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola e terreni agricoli sono esenti IMU Sono altresì esonerati dal pagamento dell'Imposta quei fabbricati interessati da ordinanza di sgombero; Viene ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati che si trovano nelle zone di Maina e Badia, interessate dalla frana e delimitate nelle planimetrie pubblicate sul sito istituzionale.***

Sono equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- a) di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- b) Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

**Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni dovranno essere dichiarate nella dichiarazione I.M.U./I.U.C. e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza della 1<sup>a</sup> rata.**

L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel Territorio Comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

#### **DETRAZIONE:**

- € 200,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9.

**TERMINI DI SCADENZA:** Il pagamento dovrà essere eseguito in autoliquidazione utilizzando il modello F24, rispettando le seguenti scadenze:

- **prima rata** in acconto oppure pagamento in unica soluzione: entro il **16 giugno 2016**,
- **seconda rata** a saldo: entro il **16 dicembre 2016**.

#### **CODICI da usare per il versamento con MODELLO F24**

3912 - Imu - su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - Comune;(versamento sospeso tranne categorie catastali A/1,A/8,A/9);

3914 - Imu - su terreni - Comune;

3916 - Imu - su aree fabbricabili - Comune;

3918 - Imu - su altri fabbricati - Comune;

3925 - Imu - imposta municipale propria su immobili classificati nel gruppo D - ;

Il codice catastale del COMUNE DI NASO è: F848

#### **ALIQUOTE TASI VIGENTI PER L'ANNO 2016** ( delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2016)

#### **ALIQUOTA 1,40 per mille per immobili soggetti ad IMU**

- **abitazioni principali** classificate nelle **categorie catastali A1, A8 e A9** e relative pertinenze.
- **per seconde case di qualunque categoria catastale.**
- **per aree edificabili**
- **per immobili categoria D**
- Per fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola.

**I terreni agricoli sono esenti TASI.**

**TERMINI DI SCADENZA:**

L'imposta si versa con le medesime scadenze dell'IMU

Il pagamento dovrà essere eseguito in autoliquidazione utilizzando il modello F24 rispettando le seguenti scadenze:

- **prima rata** in acconto oppure pagamento in unica soluzione: entro il **16 giugno 2016**,
- **seconda rata** a saldo: entro il **16 dicembre 2016**.

**CODICI da usare per il versamento con MODELLO F24**

3958 - TASI - su abitazione principale e relative pertinenze;

3960 - TASI- su aree fabbricabili

3961 - TASI - su altri fabbricati

3959 - TASI –su fabbricati rurali strumentali;

Il codice catastale del COMUNE DI NASO è: F848

E' disponibile sul sito del Comune il software per effettuare il calcolo e la stampa dell'F24.

IL CONTRIBUENTE POTRA' RIVOLGERSI PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE PER  
EVENTUALI CHIARIMENTI IN MERITO -TEL 0941961060-

Naso, li 18/05/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.TO Anna Rita Calcerano